

Spett.li Clienti

Oggetto: Conferma della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2022.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 settembre 2022 e pubblicato il 12 ottobre 2022 nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l'anno 2022, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.

In particolare, l'agevolazione contributiva è prevista per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, per i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Inoltre, l'agevolazione non si applica sul contributo, pari allo 0,30%, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il **rispetto** di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti **dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale**, il **possesso dei requisiti di regolarità contributiva**, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e **il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli **regionali, territoriali o aziendali**, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- **rispetto** di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, **in materia di retribuzione imponibile**;
- i datori di lavoro **non** devono avere riportato condanne passate in giudicato per la **violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.



Studio Pisciotta

Sede di Palermo

Via Stefano Turr, 38
90145 Palermo

Tel +39 091 60 90 036

Sede di Roma

Via C. Colombo, 456
00145 Roma

+39 06 58 17 225

pecstudiopisciotta@studiopisciotta.it

studiopisciotta@studiopisciotta.com

www.studiopisciotta.com

IBAN Crédit Agricole IT27W0623004602000015086404

C.F. PSCNGL74H27G273R

PI. 04848330827

Inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile)

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2022, fino al 15 febbraio 2023 esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil" - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell'Istituto www.inps.it - nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto circa la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo all'invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'Autorità giudiziaria, procederanno al **recupero delle somme indebitamente fruite**.

Palermo, 7 dicembre 2022

Avv. Dott. Angelo Pisciotta



Studio Pisciotta

Sede di Palermo

Via Stefano Turr, 38
90145 Palermo

Tel +39 091 60 90 036

Sede di Roma

Via C. Colombo, 456
00145 Roma

+39 06 58 17 225

pecstudiopisciotta@studiopisciotta.it

studiopisciotta@studiopisciotta.com

www.studiopisciotta.com

IBAN Crédit Agricole IT27W0623004602000015086404

C.F. PSCNGL74H27G273R

PI. 04848330827